



COMUNE DI ULASSAI PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 28 del 17/03/2021	Oggetto: Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica.
--	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **17:00** nella Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Serra Gian Luigi	Si	
Vicesindaco	Orru' Antonello	Si	
Assessore	Pilia Alberto	Si	
Assessore	Rossi Paoletta	Si	

Presenti: **4**
Assenti: **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **D.ssa Murgia Maria Chiara**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Ing. Serra Gian Luigi** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*;

Vista la proposta di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

TEMPO INDETERMINATO

anno 2021:

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da assumere mediante concorso pubblico (procedura avviata durante l'anno 2020);
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, P.E. D3, a tempo pieno e indeterminato, da assumere mediante mobilità fra enti (procedura avviata durante l'anno 2020);
- n. 1 Istruttore Direttivo Psicologo, Cat. D, a tempo parziale 18 ore e indeterminato, da assumere mediante scorrimento graduatorie vigenti/concorso pubblico/mobilità fra enti;
- n. 1 Istruttore Direttivo Forestale, Cat. D, a tempo parziale 18 ore e indeterminato, da assumere mediante scorrimento graduatorie vigenti/concorso pubblico/mobilità fra enti;

anno 2022:

- nessuna assunzione prevista

anno 2023:

- nessuna assunzione prevista

TEMPO DETERMINATO

anno 2021:

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 T.U.E.L., a tempo pieno e determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco, con proiezione delle spese fino al 30.06.2021;
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, art. 110 T.U.E.L., a tempo pieno e determinato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, con proiezione delle spese fino al 30.06.2021;
- attivazione di due tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013;
- attivazione Cantieri Comunali;

anno 2022:

- attivazione di due tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013;
- attivazione Cantieri Comunali;

anno 2023:

- attivazione di due tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013;
- attivazione cantieri Comunali;

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, prima di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione è necessario per l'ente definire il limite di spesa potenziale massima per l'Ente nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Rilevato, quindi, che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

A) contenimento della spesa di personale;

B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

Dato atto che, riguardo al punto A, l'art. 1 comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia [...];

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € **647.725,12** così come certificato in sede di approvazione del Rendiconto di Gestione 2019;

Visto, riguardo al punto B), l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal D.M. 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente ed in particolare:

1. al rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti:

Dato atto che l'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il D.M. prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019:

	IMPORTI		DEFINIZIONI
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	2.348.567,69		definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	2.515.326,05		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	2.396.836,89		
FCDE Bilancio 2019		21.061,64	
MEDIA Entrate al netto FCDE	2.399.181,90		

Visto il prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del D.M. e della circolare ministeriale:

IMPEGNATO COMPETENZA	2018	2019
Macroaggregato 1.01	588.390,54	506.680,28
C. F. U1.03.02.12.001	-	-
C. F. U1.03.02.12.002	-	-
C. F. U1.03.02.12.003	-	-
C. F. U1.03.02.12.999	3.500,00	12.267,27
TOTALE	591.890,54	518.947,55

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2019 (518.947,55) / Media entrate correnti 2017/2018/2019 (al netto del FCDE 2019) (2.399.181,90) = 21,63%

2. alla fascia demografica e la verifica del valore soglia di massima spesa di personale di pertinenza dell'ente: l'indice di virtuosità.

L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi in fasce demografiche:

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla **lettera b)**, avendo n. **1410 abitanti**.

Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
b	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera **b)** e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 21,63%, si colloca nella seguente condizione:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del D.M., come previsto dall'art. 5 del D.M. stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

3 Il calcolo dell'incremento teorico ed effettivo.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	518.947,55	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	686.166,02	
INCREMENTO MASSIMO	167.218,47	

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	591.890,54	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2020	29,00%	
INCREMENTO ANNUO	171.648,26	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2021	167.218,47	

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

L'incremento calmierato risulta maggiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico.

Il Comune può assumere entro la misura dell'incremento teorico che è pari ad 167.218,47, al quale detrarre le assunzioni già effettuate/da effettuarsi per procedure avviate nel 2020 che sono pari a € 72.869,29 per un resto di capacità assunzionali di € 94.348,68;

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- 1) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) i contratti di formazione e lavoro;
- 3) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Dato atto che la spesa del personale impiegato con forme di lavoro flessibile nell'anno 2009 ammonta a € 328.009,10;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del Bilancio pluriennale;

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Dirigenti/Responsabili attraverso le quali si giunge alle seguenti conclusioni:

- *sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, che l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale e che, conseguentemente, non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli imposti dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;*

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;
- l'ente ha adottato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 23/02/2021 il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/ Obiettivi di performance organizzativa 2021/2023 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2021;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26/06/2020, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;

Vista in merito la certificazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa Giuseppina Chessa, assunta al prot. comunale n. 1182 del 24.02.2021, che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023, prevedendo:

TEMPO INDETERMINATO

anno 2021:

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da assumere mediante concorso pubblico (procedura avviata durante l'anno 2020);
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, p.e. D3, a tempo pieno e indeterminato, da assumere mediante mobilità fra enti (procedura avviata durante l'anno 2020);
- n. 1 Istruttore Direttivo Psicologo, cat. D, a tempo parziale 18 ore e indeterminato, da assumere mediante scorrimento graduatorie vigenti/concorso pubblico/mobilità fra enti;
- n. 1 Istruttore Direttivo Forestale, cat. D, a tempo parziale 18 ore e indeterminato, da assumere mediante scorrimento graduatorie vigenti/concorso pubblico/mobilità fra enti;

anno 2022:

- nessuna assunzione prevista;

anno 2023:

- nessuna assunzione prevista;

TEMPO DETERMINATO

anno 2021:

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, Componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 T.U.E.L., a tempo pieno e determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco, con proiezione delle spese fino al 30.06.2021;
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, art. 110 T.U.E.L., a tempo pieno e determinato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, con proiezione delle spese fino al 30.06.2021;
- attivazione di due tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013;
- attivazione Cantieri Comunali;

anno 2022:

- attivazione di due tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013;
- attivazione Cantieri Comunali;

anno 2023:

- attivazione di due tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la Deliberazione di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013;

- attivazione Cantieri Comunali;

Di rideterminare la dotazione organica come stabilito nell'allegato C);

Di stabilire che il costo complessivo per le nuove assunzioni è il seguente **99.035,83** (costo complessivo a carico bilancio, compresa IRAP);

Di dare atto che Il Comune di Ulassai nell'anno 2021 può assumere entro la misura dell'incremento teorico che è pari ad 167.218,47, al quale detrarre le assunzioni già effettuate/da effettuarsi per procedure avviate nel 2020 che sono pari a € 72.869,29, per un resto di capacità assunzionali di € 94.348,68;

Di dare atto che le nuove assunzioni come sopra determinate comportano un utilizzo delle capacità assunzionali di **€ 37.604,40** sull'importo disponibile per il 2021 di **€ 94.348,68**:

Utilizzo capacità assunzionali 2021 - limite	2021
n. 1 Istruttore Direttivo Psicologo, cat. D, a tempo parziale 18 ore e indeterminato, da assumere mediante scorrimento graduatorie vigenti/concorso pubblico/mobilità fra enti;	€ 18.802,20
n. 1 Istruttore Direttivo Forestale, cat. D, a tempo parziale 18 ore e indeterminato, da assumere mediante scorrimento graduatorie vigenti/concorso pubblico/mobilità fra enti;	€ 18.802,20
	€ 37.604,40

Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come da prospetto allegato;

Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale;

Di dare atto che sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, che l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale e che, conseguentemente, non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli imposti dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

Di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *"Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."*;

Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Ing. Serra Gian Luigi	Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **17/03/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 22/03/2021

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **22/03/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 22/03/2021

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il _____

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara